Allegato B) alla deliberazione del Consiglio n. 8/c del 18/11/2024

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
REGOLAMENTO DI ARBITRATO

2024

In data 27 giugno 2024 la Giunta della Camera di Commercio di Brescia ha deliberato la cessazione dell'attività diretta di amministrazione di procedimenti arbitrali, ed ha altresì concluso con la Camera Arbitrale di Milano ("CAM") una Convenzione che prevede, tra l'altro, il rinvio al Regolamento arbitrale CAM e allo svolgimento delle funzioni di amministrazione dei procedimenti da parte degli organi della stessa.

Pertanto, al fine definire il regime applicabile alle convenzioni arbitrali, e ai procedimenti instaurati in base ad esse, che facciano riferimento al Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Brescia o alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia o a forme equivalenti, la Camera di Commercio di Brescia adotta il seguente Regolamento di arbitrato.

ART. 1 – Rinvio al Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano

1. I procedimenti arbitrali instaurati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, in forza di clausola compromissoria o altra convenzione d'arbitrato che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Brescia o al suo Regolamento di arbitrato, sono amministrati dalla Camera Arbitrale di Milano, in applicazione del proprio Regolamento arbitrale e dei relativi allegati e tariffe, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, nella versione in vigore al momento del deposito della domanda di arbitrato.

2. Le funzioni di amministrazione di tali procedimenti sono svolte dagli organi della Camera Arbitrale di Milano.

ART. 2 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di arbitrato entra in vigore il 15 luglio 2024 e si applica a tutti i procedimenti avviati con domanda di arbitrato depositata a partire da tale data.
2. Gli arbitrati avviati presso la Camera di Commercio di Brescia prima del 15 luglio 2024 restano disciplinati dal Regolamento in vigore alla data di deposito dei medesimi, salvo diverso accordo delle parti.

ART. 3 – Istanza di nomina arbitro/i. Competenza residuale della Camera di Commercio di Brescia.

1. La Camera di Commercio di Brescia, su istanza delle parti, nomina gli arbitri per procedimenti non amministrati dal Regolamento camerale (arbitrati ad hoc), qualora la clausola compromissoria faccia esplicito riferimento alla nomina da parte del Presidente della Camera di Commercio di Brescia.
2. La convenzione arbitrale può rinviare la nomina degli arbitri al Presidente della Camera di Commercio di Brescia.
3. L'istanza di nomina deve essere depositata – completa di bollo - presso l'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Brescia e deve contenere:
   a) il nome o la denominazione, il codice fiscale, il domicilio/residenza delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio, l'indirizzo PEC a cui la parte intende ricevere la comunicazione di tutti gli atti del procedimento;
   b) la procura conferita al difensore;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
   d) le domande con l'indicazione del relativo valore;
   e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
   f) la convenzione arbitrale integrale;

g) la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario pubblicato sul sito.

4. La Segreteria verifica la presenza dell'attestazione del versamento dei diritti amministrativi. Se mancante, entro 15 giorni dal deposito, chiede alla parte di integrare con il pagamento entro 7 giorni dalla richiesta scritta; in caso di mancata ottemperanza, dichiara il deposito irricevibile comunicandolo alla parte.
5. La nomina avviene mediante ricorso a professionisti iscritti all'elenco degli arbitri presente sul sito istituzionale, fatta salva la possibilità in caso di specifiche esigenze di ricorrere alla nomina di professionisti non iscritti di particolare e comprovata esperienza nella materia.
6. L'Ufficio Tutela del Mercato, dopo gli adempimenti formali di nomina, comprendenti la verifica di assenza di condizioni ostative all'assunzione dell'incarico da parte dell'arbitro prescelto, comunica la nomina a parte istante.
7. In tal caso l'attività dell'Ufficio Tutela del Mercato si conclude con la comunicazione dell'arbitro nominato a parte istante.

ART. 4 - Elenco degli Arbitri Camerali.

1. Con provvedimento del Dirigente Camerale competente, viene approvato l’elenco degli arbitri camerali, nei casi di nomine richieste ai sensi del precedente art. 3.
2. L’iscrizione all’elenco degli arbitri camerali avviene sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, a seguito di apposito esame organizzato dall'Ente camerale, in cui il candidato deve dimostrare la conoscenza dell'istituto dell'arbitrato, acquisita ad esito dei corsi di formazione degli arbitri nonché di perfezionamento o specializzazione organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia o da Istituto equivalente.
3. Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio all’elenco arbitri, senza previo esame, con provvedimento insindacabile del Dirigente competente, in presenza di qualificata e specifica competenza arbitrale, comprovata da dettagliato c.v. del candidato che presenti domanda di iscrizione. L'iscrizione d'ufficio è riservata a docenti universitari o professionisti, la cui esperienza possa essere oggettivamente considerata un indispensabile contributo per la Camera di Commercio di Brescia.

4. L’elenco è accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Brescia.
5. Il rifiuto di assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo, che venga reiterato per almeno tre volte, può dare luogo all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco degli arbitri, adottato dal competente Dirigente camerale.
6. Gli arbitri iscritti nell'elenco si impegnano ad accettare il Regolamento ed il Tariffario in vigore.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

TARIFFARIO PER LA NOMINA DI ARBITRO/I

Quando la convenzione di arbitrato prevede che la nomina di Arbitro/i avvenga da parte del Presidente della Camera di Commercio di Brescia, la parte interessata ad ottenere la nomina ne rivolge istanza al competente Ufficio Tutela del Mercato.
I costi ammontano a:

NOMINA n. 1 ARBITRO	**€ 300,00 + IVA**
NOMINA OGNI ULTERIORE ARBITRO OLTRE AL PRIMO	**€ 100,00 + IVA**

L'importo deve essere versato dalla sola parte richiedente contestualmente al deposito dell'istanza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)